SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1995, n. 435.

Disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di dismissione delle partecipazioni del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., al fine di realizzare la effettiva e tempestiva privatizzazione di detto istituto bancario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti la Cassa per il credito alle imprese artigiane

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«*4*. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:

a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;

c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0478

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 1995.

Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito del sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *g)*, e l'art. 4 di tale decreto;

Valutata l'opportunità di inserire l'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) nell'ambito del sistema statistico nazionale;

Sentito il presidente dell'ISTAT;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 gennaio 1995 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al cons. Franco Frattini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

L'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) è inserito nell'ambito del sistema statistico nazionale e svolge i compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Roma, 12 ottobre 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

95A6332

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 luglio 1995.

Finanziamento dei progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile, ai sensi della legge 19 luglio 1991, n. 216.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Vista la legge 19 luglio 1991, n. 216: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose»;

Atteso che ai sensi dell'art. 4 della predetta legge il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento di progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;

Atteso quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 30704 del 30 maggio 1994;

Visto il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazione, nella legge 27 luglio 1994, n. 465;

Sentito il parere espresso in data 1° dicembre 1994 della commissione centrale prevista dal comma 2 dell'art. 4 della già citata legge n. 216;

Considerato che in data 12 giugno 1995 la commissione prevista dall'art. 2, comma 5, della predetta legge n. 216 ha valutato positivamente il parere espresso dalla commissione centrale sopra citata senza proporre modifiche o adeguamenti;

Ritenuto che i pareri espressi dalle predette commissioni appaiono rispondenti a criteri di legittimità e di merito;

Ritenuto che, sulla base di criteri di valutazione comparativa tra tutti i progetti presentati, e segnatamente tra quelli che non sono da escludere, risulta più rispondente alle esigenze e all'interesse di questa amministrazione, con specifico riferimento alle finalità della legge, finanziare i progetti, o parte di essi, per i quali è stato espresso un parere positivo da parte delle commissioni sopra richiamate;

Considerato lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1994 di L. 8.000.000.000 in termini di competenza e cassa, sul cap. 2501 la cui denominazione è la seguente: «Somma da erogare per il finanziamento di progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile»;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Visti gli articoli 3, 5 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, nonché la legge 17 agosto 1960, n. 908;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, che tratta le spese urgenti ed inderogabili di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni;

Considerato che gli importi da assegnare con il presente decreto sono contenuti entro i limiti atti ad assicurare il livello minimo dei servizi;

Decreta:

1. È approvato il seguente finanziamento dei progetti, e di parte dei progetti, dei comuni delle regioni meridionali mediante l'erogazione della somma a fianco di ciascuno indicata:

Comuni della regione Campania:

Acerra (Napoli)	L.	265.500.000
Pollena Trocchia (Napoli)	»	175.000.000
Scisciano (Napoli)	»	150.000.000
Volla (Napoli)	»	192.200.000
Cercola (Napoli)	»	192.200.000
Bucciano (Benevento)	»	258.400.000
Marcianise (Caserta)	»	105.000.000
Castel Volturno (Caserta)	»	84.000.000
Carinola (Caserta)	»	465.000.000
S. Cipriano d'Aversa (Caserta)	»	352.000.000
Totale	L.	2.239.300.000

Comuni della regione Puglia:

Sannicandro Garganico (Foggia)	L.	100.000.000
Campi Salentina (Lecce)	»	228.000.000
Surbo (Lecce)	»	184.000.000
Gagliano del Capo (Lecce)	»	128.000.000
Erchie (Brindisi)	»	83.322.000
Torre S. Susanna (Brindisi)	»	96.000.000
Grottaglie (Taranto)	»	235.000.000
Adelfia (Bari)	»	100.000.000
(Progetto *B*)		
Bari circoscr. II	»	260.000.000
Bari progr. Co.La.Se.So.	»	190.000.000
Rutigliano (Bari)	»	160.000.000
Bari progr. CIPSED	»	104.000.000
Mola di Bari	»	152.100.000
Totale...	L.	2.020.422.000

Comuni della regione Calabria:

Reggio Calabria (Sios)	L.	604.000.000
Badolato (Catanzaro)	»	96.600.000
Tropea (Catanzaro)	»	25.000.000
Strongoli (Catanzaro)	»	37.000.000
Rossano (Cosenza)	»	165.000.000
Petilia Policastro (Catanzaro)	»	62.700.000
Totale...	L.	990.300.000

Comuni della regione Sicilia:

Palermo (Zen)	L.	580.570.000
Palermo (Borgonuovo)	»	123.000.000
Alcamo (Trapani)	»	483.500.000
Villabate (Palermo)	»	250.000.000
Misterbianco (Catania)	»	264.258.000
Sciacca (Agrigento)	»	160.000.000
Bagheria (Palermo)	»	308.000.000
Cinisi (Palermo)	»	226.000.000
Totale...	L.	2.395.328.000

Comuni della regione Sardegna:

Lanusei (Nuoro)	L.	43.200.000
Tortolì (Nuoro)	»	80.850.000
Porto Torres (Sassari)	»	32.100.000
Sinnai (Cagliari)	»	108.000.000
Illorai (Sassari)	»	90.500.000
Totale...	L.	354.650.000

2. È autorizzato l'impegno di spesa per l'importo di L. 8.000.000.000 sul cap. 2501 così suddiviso: L. 7.434.400.000 per l'anno finanziario 1995 (residui 1994), L. 565.600.000 per l'esercizio finanziario 1995, per provvedere all'erogazione delle somme relative al finanziamento dei suindicati progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali.

3. Al pagamento delle somme relative ai progetti approvati provvederanno i centri per la giustizia minorile, a favore dei quali verranno disposte aperture di credito sul cap. 2501 nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Roma (per i centri di Roma, L'Aquila e Cagliari)	L.	354.650.000
Napoli (per i centri di Napoli e Campobasso)	»	2.239.300.000
Bari (per i centri i Bari e Potenza)	»	2.020.422.000
Palermo (per i centri di Palermo e Catanzaro)	»	3.385.628.000
Totale...	L.	8.000.000.000

4. L'erogazione del finanziamento ad ogni singolo comune dovrà avvenire previa sottoscrizione di un atto di intesa contenente l'individuazione — sulla base delle direttive dell'ufficio per la giustizia minorile — dei tempi e delle modalità di attuazione dei progetti, con specifico riferimento alle parti da privilegiare, nonché la previsione che il direttore del centro per la giustizia minorile, con il concorso della commissione regionale di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 272, se già istituita ovvero dall'assessore regionale per i servizi sociali o di un suo delegato, eserciterà un'azione di sostegno, consulenza e vigilanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto.

Roma, 20 luglio 1995

Il direttore dell'ufficio: MALAGNINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1995
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 94

95A6303

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 ottobre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che, alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Viste le domande di riconoscimento del titolo di «Medizinische techinische Radiologieassistentin» rilasciato dalla Germania alle cittadine tedesche Irene Fischer, Angelika Gruendler, Katharina Dittmann;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo abilitante all'esercizio della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di disciplinare, in conformità all'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994, lo svolgimento di detta prova;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nelle sedute del 27 gennaio 1995 e del 5 giugno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Medizinische techinische Radiologieassistentin», rilasciato dalla Germania alle cittadine tedesche:

Irene Fischer, nata a Rhein/Lotzen (Polonia) il 14 marzo 1967;

Angelika Gruendler, nata a Bonn (Germania) il 27 ottobre 1965;

Katharina Dittmann, nata a Hamburg (Germania) il 4 aprile 1963,

è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

1. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale predisposta dal Ministero della sanità.

Art. 3.

1. Per essere ammesse alla prova attitudinale le interessate devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali - Divisione VI - Piazzale dell'Industria n. 20, Roma. Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

1. La prova attitudinale, che è diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, consiste in un esame pratico ed orale, da svolgersi in lingua italiana, sulle seguenti materie:

tecniche e metodiche per lo studio di vari organi e apparati;

esecuzioni di esami radiografici;

anatomia radiografica;

elementi di fisica;

caratteristiche dei raggi X;

diagnostica per immagini;

apparecchiature;

fisica protezionistica;

deontologia professionale.

2. Del giorno, del luogo e dell'ora della prova è data comunicazione alle interessate almeno quindici giorni prima della prova stessa.

3. La commissione per la valutazione della prova è costituita con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Del provvedimento è data notizia alle interessate.

Art. 5.

1. La prova attitudinale si intende superata se la candidata ha conseguito una valutazione positiva sia sulle conoscenze professionali e deontologiche sia sulla capacità all'esercizio professionale.

2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.

3. Dell'avvenuto superamento della prova il presidente della commissione rilascia immediata certificazione alla interessata.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A6299

DECRETO 12 ottobre 1995.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° agosto 1995 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Kogenate[R]» fattore VIII (R DNA).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 26, comma 1;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Kogenate[R]», fattore VIII (R DNA), n. 506/1995 del 1° agosto 1995;

Considerata la lettera trasmessa dalla ditta Bayer S.p.a. in data 6 settembre 1995, con la quale la ditta fa presente di avere rinunciato alle confezioni da dieci flaconi da 250 U.I., da 500 U.I. e da 1000 U.I. con la comunicazione del 13 marzo 1995;

Rilevati alcuni errori materiali presenti nel decreto in oggetto;

A parziale modifica del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Kogenate[R]» fattore VIII (R DNA), n. 506/1995 del 1° agosto 1995;

Decreta:

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Kogenate[R]», nelle confezioni con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni:

1 flacone di liofilizzato da 250 U.I. + 1 flacone solvente + 1 disp. sterile monouso + 2 tamponi alcolici;

1 flacone di liofilizzato da 500 U.I. + 1 flacone solvente + 1 disp. sterile monouso + 2 tamponi alcolici;

1 flacone di liofilizzato da 1000 U.I. + 1 flacone solvente + 1 disp. sterile monouso + 2 tamponi alcolici,

a base di fattore VIII antiemofilico ricombinante umano prodotto con tecniche di ingegneria genetica da cellule renali di giovani criceti contenenti un gene clonato del fattore VIII umano.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - Milano, codice fiscale 05849130157.

Numero di A.I.C.:

1 flacone di liofilizzato da 250 U.I. + 1 flacone solvente + 1 disp. sterile monouso + 2 tamponi alcolici: 029615010 (in base 10) 0W7SX2 (in base 32);

1 flacone di liofilizzato da 500 U.I. + 1 flacone solvente + 1 disp. sterile monouso + 2 tamponi alcolici: 029615022 (in base 10) 0W7SXG (in base 32);

1 flacone di liofilizzato da 1000 U.I. + 1 flacone solvente + 1 disp. sterile monouso + 2 tamponi alcolici: 029615034 (in base 10) 0W7SXU (in base 32).

Classificazione: classe per uso ospedaliero: H.

Prezzo: L. 2.400 per unità internazionale.

Composizione, indicazioni terapeutiche e classificazione ai fini della fornitura: quelle riportate negli stampati che fanno parte integrante del presente decreto.

Le confezioni delle specialità medicinali, devono essere poste in commercio con etichetta e foglio illustrativo conforme al presente decreto, fatte in ogni caso salve le disposizioni vigenti con particolare riferimento alle modalità di indicazioni dei numeri A.I.C.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui al presente decreto.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla società titolare dell'A.I.C., la quale è tenuta a darne comunicazione alla società produttrice.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla società titolare dell'A.I.C., la quale è tenuta a darne comunicazione alla società produttrice.

Roma, 12 ottobre 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A6335

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 9958 del 20 settembre 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della predetta conservatoria effettuata nei giorni 22 e 23 settembre 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 22 E 23 SETTEMBRE 1995

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A6380

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 ottobre 1995.

Approvazione della scheda di attuazione degli interventi regionali, previsti dal programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996, relativi a progetti di informazione ed educazione ambientale e di realizzazione del SINA.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

Vista la deliberazione del CIPE in data 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 1994 - serie generale - n. 58, recante il «Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale», come modificata dalla deliberazione del CIPE in data 3 agosto 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1994 - serie generale - n. 239;

Visto in particolare il punto 5.1.5 della citata deliberazione del CIPE che, alla lettera «c» prescrive l'emanazione, con atto del direttore competente, di una «scheda di attuazione dell'intervento»;

Ritenuto di dover procedere in tal senso;

Decreta:

1. È approvata la scheda di attuazione degli interventi, di cui al punto 5.1.5 — lettera «c» della delibera CIPE citata in premessa, allegata al presente decreto, relativamente alle aree programmate — azioni strumentali per l'ambiente del sistema informativo ambientale e sulla educazione e informazione ambientali.

2. La scheda dovrà essere redatta dai soggetti indicati e secondo le modalità previste nel capitolo V della delibera del CIPE indicata in premessa e nel caso di interventi relativi all'area programmata dell'informazione e dell'educazione ambientali - INFEA, trasmessa alle regioni interessate nella circolare in data 16 ottobre 1995.

3. La scheda, debitamente compilata e sottoscritta come previsto nelle disposizioni richiamate al comma 2, dai dirigenti responsabili delle amministrazioni regionali o dei soggetti pubblici titolari degli interventi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, è trasmessa a cura delle amministrazioni regionali al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente. Le amministrazioni regionali provvedono, altresì, con le medesime modalità, alle successive trasmissioni delle parti della scheda la cui compilazione costituisce oggetto di adempimenti postergati nel tempo o ripetuti.

4. Con separato decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, si provvederà all'approvazione di una specifica scheda, aggiuntiva a quelle allegate al presente atto e per quanto in esse non compreso, riguardante gli interventi di carattere interregionale relativi all'area programmata del sistema informativo nazionale ambientale - SINA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il direttore generale: PERA

ALLEGATO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE

1994 - 1996

SCHEDA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

INTERVENTO REGIONALE ☐

INTERVENTO INTERREGIONALE ☐

SE INTERVENTO REGIONALE SPECIFICARE LA REGIONE E/O LA PROVINCIA AUTONOMA TITOLARE DEL FINANZIAMENTO

____

SE INTERVENTO INTERREGIONALE SPECIFICARE:

REGIONE CAPOFILA

____

REGIONI E/O PROVINCIE AUTONOME PARTECIPANTI:

____

____

____

TITOLO DELL'INTERVENTO:

____

____

AREA PROGRAMMATA: SINA ☐

INFEA ☐

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:

____

____

SEZIONE 1

A

INFORMAZIONI GENERALI

SOGGETTO PUBBLICO TITOLARE ____________________

SOGGETTO ESECUTORE ____________________

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare: nome, indirizzo e recapito telefonico)

____

____

ENTE PROPRIETARIO ____________________
(indicare chi rimarrà proprietario dei beni e/o dei risultati resisi disponibili con la realizzazione dell'intervento)

COSTO DELL'INTERVENTO PROPOSTO
(v. Scheda di identificazione del D.R.P.) __________ (in milioni di lire e comprensivo di IVA)

di cui:

FINANZIAMENTO RICHIESTO SU FONDI PTTA __________ (in milioni di lire)

ESTREMI DELIBERA COFINANZIAMENTO __________

IMPORTO STANZIATO IN DELIBERA __________ (in milioni di lire)

ESTREMI DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA REGIONE: __________

APPROVAZIONE ORGANO DI CONTROLLO SI ☐ NO ☐

Estremi dell'approvazione dell'organo di controllo __________

DATA CONSEGNA LAVORI/CONFERIMENTO INCARICO (*) __/__/__

DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA' __/__/__

EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA' __ __ (mesi)

Esplicitare la motivazione: ____________________

____

DATA ULTIMAZIONE LAVORI: da contratto __/__/__

prevista __/__/__

(*) Da compilarsi solo per i progetti SINA

B

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

- Descrizione dettagliata delle attività ed individuazione delle caratteristiche tecniche e/o funzionali più significative che dovranno essere riportate negli allegati di pertinenza di ciascun progetto (INFEA o SINA)

- Obiettivi da conseguire e risultati attesi (benefici)

- Importi da riportare nella Tavola dei costi dell'intervento

- Nel caso che l'intervento proposto costituisca la realizzazione, il completamento o la riattivazione di interventi previsti da programmi già finanziati dal Ministero dell'ambiente, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

Fonti di Finanziamento		Estremi	Importi (in milioni)
Piano Annuale 1988	☐		
P.T.T.A. 89-91	☐		
Altre Leggi Statali	☐		
Leggi Regionali	☐		
Altre (specificare)	☐		

- Indicare se il progetto si colloca in un settore di intervento comunitario SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare la corrispondente normativa comunitaria: ______________

____

SEZIONE 2

TAVOLA DEI
COSTI DELL'INTERVENTO
(Comprensivi dell'I.V.A.)

N.	VOCI DI COSTO	IMPORTI (milioni di Lire)
1	Studi, ricerche, attività di formazione, ecc.	
2	Acquisto e ristrutturazione impianti e immobili	
3	Acquisto di beni durevoli (attrezzature, mobili, ecc.)	
4	Costi per il personale	
5	Spese generali	
6	Altre (*)	
7	TOTALE GENERALE	

(*) Specificare la natura del costo

SEZIONE 3

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI TRIMESTRALI (SINA E INFEA)

DURATA DELL'INTERVENTO Annuale ☐ Pluriennale ☐

Se pluriennale indicare il numero dei trimestri o frazioni: ____________

TRIMESTRE (Anno ....)	OBIETTIVI PARZIALI	% RISPETTO AL FINANZIAMENTO
I		
II		
III		
IV		
% di realizzazione sull'intero progetto per l'anno in riferimento		

ALLEGATO INFEA

Compilare per l'intero intervento e per ogni attività **n. .... attività**

Area interessata dall'intervento (regione, provincia, comune, etc.)

Specificare intervento:

Tipologia dell'intervento	**Gestione dell'intervento** Pubblico	Privato	Misto	Enti ed Associazioni
Campagna	☐	☐	☐	☐
Iniziative didattiche	☐	☐	☐	☐
Centro di Educazione ambientale	☐	☐	☐	☐

Attività previste dell'intervento			
Propedeutiche all'intervento:	__________		
	__________		
Campi di attività:	**Utenze coinvolte** Scuole	Amm.ni locali	Altro (*)
– educative	☐	☐	☐
– formative	☐	☐	☐
– informative	☐	☐	☐
– di collegamento con l'archivio	☐	☐	☐
– di collegamento con la rete	☐	☐	☐
– altro (*)	☐	☐	☐

segue INFEA

segue allegato INFEA

Descrizione dell'oggetto dell'attività e dei tempi di realizzazione per ciascun campo dell'attività:

Personale	Qualifica e tipo di rapporto di lavoro	n° unità	n° ore totale	costo unitario	costo totale
Dirigenti Laureati Diplomati Altro (*)					

Acquisto di beni e servizi	Descrizione caratteristiche tecniche e funzionali	quantità	costo unitario
tipologia beni Macchine ed attrezzature: * hardware, immobili, mobili e arredi, etc. Collegamenti telematici Materiali documentali: Altro (*) **tipologia servizi** Consultazione banche dati specialistiche Trasporti, missioni, studi, etc. Prestazioni di terzi (*) Altro (*)			

Prodotti, materiali previsti e descrizione delle attività previste dopo la realizzazione dell'intervento:

(*) specificare

ALLEGATO SINA

Compilare per l'intero intervento e per ogni attività **n. .... attività**

Area interessata dall'intervento (regione, provincia, comune, etc.)

Specificare intervento e attività:

Personale	Qualifica	n° unità	n° ore totale	costo unitario	costo totale
Dirigenti Laureati Diplomati Altro (*)					

Acquisto di beni e servizi	Descrizione caratteristiche tecniche e funzionali	quantità	costo unitario
tipologia beni Macchine ed attrezzature: * hardware, centraline, radar, etc. Software: * software di base (S.O., DBMS, etc.) * sviluppo software applicativo * pacchetti software Collegamenti telematici Materiali documentali: * cartografia, testi, reports, etc. Opere (pozzi, etc.) Altro (*) **tipologia servizi** Licenza d'uso prodotti software Consultazione banche dati specialistiche Trasporti, missioni, studi, etc. Prestazioni di terzi (*) Altro (*)			

Attività di monitoraggio ambientale	Descrizione caratteristiche tecniche e funzionali	quantità	costo unitario
Misure di campo Prelievi Analisi di laboratorio Altro (*)			

(*) specificare

95A6304

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1995.

Modificazione alla composizione della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Vista la nota del 18 luglio 1995, con la quale il membro supplente Consob della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari ha comunicato che in data 6 luglio 1995 è deceduto il prof. Ernesto Cudillo, presidente della commissione regionale in parola;

Considerato che, con riferimento a quanto sopra esposto, il presidente di questa commissione ha proceduto, ai sensi dall'art. 3, del citato regolamento n. 5388 del 2 luglio 1991, alla sostituzione del prof. Ernesto Cudillo, quale presidente della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerata pertanto la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991 anche al fine di assicurare il normale esercizio delle funzioni della commissione del Lazio;

Delibera:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la composizione della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari è modificata a seguito della nomina del dott. Michele Aiello a presidente della commissione stessa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 18 ottobre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A6369

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995.

Integrazione alla deliberazione della giunta regionale n. V/62221 del 30 dicembre 1994 avente per oggetto: «Approvazione definitiva della proposta di vincolo e relativi criteri per l'ambito situato tra il Naviglio Grande e Pavese nel comune di Milano, ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1497/1939». (Deliberazione n. V/66796).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria precedente deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994 avente per oggetto «Approvazione definitiva della proposta di vincolo e relativi criteri per l'ambito situato tra il Naviglio Grande e Pavese nel comune di Milano, ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1497/1939»;

Rilevato che nella citata deliberazione si è proceduto, in particolare, ad assumere determinazioni in ordine alle osservazioni presentate nel corso della procedura di apposizione del vincolo;

Rilevato che a seguito di quesiti interpretativi sulla portata del vincolo e della sua applicazione a seguito dell'accoglimento di talune osservazioni si rendono necessari i seguenti chiarimenti:

1) l'accoglimento delle osservazioni Soc. Romolo 88, Soc. Naviglio Grande S.r.l., Soc. Vega Immobiliare, Impresa Ottava S.p.a., Vandelli ed altri, Coop. Centro Storico, Soc. Imm. Stile, Soc. Monterosa, è da intendersi nel senso che il consenso alla realizzazione dei piani particolareggiati, piani di recupero, piani di lottizzazione già approvati in sede comunale o regionale, ha unicamente valore procedurale, ma le aree relative continuano ad essere soggette integralmente al vincolo approvato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e pertanto i progetti edilizi relativi dovranno essere assoggettati a preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 7; ogni variante significativa dei piani attuativi già vigenti dovrà inoltre essere approvata anche per quanto concerne lo schema planivolumetrico e la collocazione del verde e dei servizi, allo scopo di assicurare coerenza di insieme ai valori tutelati nella realizzazione dei maggiori interventi di trasformazione sull'area vincolata;

2) in particolare per quanto concerne l'osservazione della S.r.l. Monterosa e richiamata l'opportunità segnalata dalla commissione consiliare V/territorio, nella riunione del 16 febbraio 1995, di un più preciso indirizzo di controllo sull'ambito territoriale per garan-

tirne la coerenza con le finalità del vincolo, si fa presente che la stessa proprietà ha presentato alla commissione provinciale per le bellezze naturali, e successivamente al comune di Milano, in data 31 gennaio 1994, una soluzione progettuale in variante al piano di recupero approvato dal comune di Milano in data 22 aprile 1993; poiché tale richiesta di variante è tutt'ora *in itinere* la stessa verrà esaminata preventivamente ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, secondo paragrafo, previsto al precedente punto 1), ultimo paragrafo;

3) si intende poi precisare che l'accoglimento delle osservazioni Soc. Canottieri Milano, Residence Anni Azzurri dei Navigli, Soc. San Carlo, Crottini Barassetti & C. De Lucchi, S.r.l. Decorum, Carlo Ranci Ortigosa e nel senso già chiarito al punto 1), che le aree e gli edifici relativi continuano ad essere soggette integralmente al vincolo approvato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e pertanto i progetti edilizi, redatti entro le direttive di massima della delibera di giunta regionale n. 62221/94, dovranno essere assogettati a preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939;

Riscontrato che a seguito delle determinazioni assunte in ordine alle osservazioni presentate relativamente all'ambito urbano ricompreso tra le vie Alzaia Naviglio Pavese, Mogolfa, Gola viene a cadere la necessità di prevedere che nell'area stessa, quale «area oggetto di pianificazione attuativa finalizzata al recupero dell'immagine dei Navigli», sia fatto obbligo di sottoporre ogni modificazione dell'assetto del territorio «a piano attuativo di recupero o particolareggiato, esteso all'intero ambito», dato atto che l'approvazione di piani attuativi all'interno dell'ambito stesso possa avvenire anche per sub-appalti distinti e che essa sia necessaria per interventi edilizio-urbanistici di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978;

Vista la nota in data 2 febbraio 1995 con la quale l'Immobiliare Madonna di Morivione S.r.l. chiede che venga rivista la determinazione assunta dalla giunta regionale con deliberazione n. V/62221/94 in ordine all'osservazione presentata dalla stessa Immobiliare;

Ritenuto che le argomentazioni adotte dalla Immobiliare Madonna di Morivione S.r.l. possano essere accolte solo parzialmente ovvero limitatamente alla porzione interna del fabbricato di via Magolfa, 32, fermo restando il mantenimento della classificazione della parte su strada dello stesso fabbricato nonché dei fabbricati di via Argelati, 5, peraltro oggetto di osservazione; di conseguenza per la citata porzione interna del fabbricato di via Magolfa, 32, vengono consentiti gli interventi ammissibili per la categoria di tipo «D»;

Richiamata ulteriormente la norma generale che, nell'area di cui alla delibera di giunta regionale n. V/62221 del 31 dicembre 1994 ogni intervento comportante modificazioni dell'esteriore aspetto dei luoghi dovrà essere oggetto della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, punto *a)*, del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione è soggetta a controllo;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

di integrare il disposto della propria precedente deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994, per le motivazioni indicate in premessa disponendo che:

anche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni le aree e gli edifici a cui si riferiscono le osservazioni accolte continuano ad essere soggette integralmente al vincolo approvato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di conseguenza i progetti edilizi relativi dovranno essere assoggettati a preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939;

ogni variante significativa dei piani attuativi già vigenti dovrà essere valutata paesisticamente anche per quanto concerne lo schema planivolumetrico e la collocazione del verde e dei servizi, allo scopo di assicurare coerenza ai valori tutelati nella realizzazione dei maggiori interventi di trasformazione sull'area vincolata;

in tutti gli ambiti urbani individuati quali «area oggetto di pianificazione attuativa finalizzata al recupero dell'immagine dei Navigli» il vincolo di sottoposizione di ogni intervento di modificazione dell'assetto del territorio a preventiva approvazione di piano attuativo sia riferito agli interventi di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978, oltre che alla nuova edificazione;

nell'ambito urbano ricompreso tra le vie Alzaia Naviglio Pavese, Magolfa, Gola quale «area oggetto di pianificazione attuativa finalizzata al recupero dell'immagine dei Navigli» l'approvazione di piani attuativi possa avvenire anche per sub-ambiti distinti, nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3);

di modificare la determinazione assunta nella propria precedente deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994 in merito all'osservazione presentata dalla Immobiliare Madonna di Morivione S.r.l. nel senso indicato nelle premesse;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A6285

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di una baita da parte dei signori Carnevali Giovanni e Caterina. (Deliberazione n. VI/1421).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 10 maggio 1995, prot. n. 22480, dai signori Carnevali Giovanni e Caterina per la ricostruzione di una baita su un'area ubicata nel comune di Sondalo (Sondrio), mappale n. 8, foglio n. 14 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel garantire la presenza antropica nella zona di Fiese;

Vista la delibera comunale espressa in data 3 aprile 1995, n. 235, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), mappale n. 8, foglio n. 14 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6281

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ampliamento di fabbricato da parte del sig. Gerosa Pierluigi. (Deliberazione n. VI/1422).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 maggio 1995, prot. n. 24335, dal comune di Valdisotto per la realizzazione di un fabbricato su un'area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali numeri 618, 884 e 901, foglio n. 14 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali consistenti nell'ampliamento e la sistemazione interna del complesso turistico ricettivo;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali numeri 618, 884 e 901, foglio n. 14 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6283

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del ripristino e della sistemazione della strada agro-silvo-pastorale Alpe Tabia - Monti di Pino da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/1424).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 28 marzo 1995, prot. n. 15085, dall'amministrazione comunale di Pino sulla sponda del Lago Maggiore per la realizzazione di ripristino e sistemazione strada agro-silvo-pastorale Alpe Tabia - Monte di Pino su un'area ubicata nel comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore (Varese), mappali numeri 1157, 1820, 1803, 1139, 1802, 1806, 1799, 1784, 1787, 1796, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1788, 1782, 2708, 2619, 2626, 2627, 2537, 1621, 2538, 1116, 1620, 2540, 2541, 2542, 2543, 1619, 1616, 2544 e 2547, foglio n. 6, (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel recupero strutturale ed agricolo di una vasta zona di alpeggi;

Vista la delibera comunale espressa in data 7 aprile 1995 n. 44 con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore (Varese), mappali numeri 1157, 1820, 1803, 1139, 1802, 1806, 1799, 1784, 1787, 1796, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1788, 1782, 2708, 2619, 2626, 2627, 2537, 1621, 2538, 1116, 1620, 2540, 2541, 2542, 2543, 1619, 1616, 2544 e 2547, foglio n. 6, (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6276

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Piuro dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un edificio destinato a rifugio agrituristico da parte dei fratelli Del Curto. (Deliberazione n. VI/1436).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 23 giugno 1995, prot. n. 30997, da parte dei fratelli Del Curto per la realizzazione di un fabbricato rifugio agrituristico su un'area ubicata nel comune di Piuro (Sondrio), mappale 5, foglio 1 (per la sola parte oggetto dei lavori) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico anche in conseguenza degli aggiustamenti progettuali che si propongono contestualmente alla trasmissione dello stralcio al sindaco del comune di Piuro;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenere e migliorare il richiamo turistico della Val di Lei;

Vista la delibera del consiglio comunale espressa in data 10 marzo 1995 n. 23 con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune Piuro (Sondrio), mappale n. 5, foglio n. 1 (per la sola parte oggetto dei lavori), dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6277

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Giacomo Filippo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione delle prese idrauliche e relative condutture da parte del comune di Campodolcino. (Deliberazione n. VI/1437).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 9 marzo 1995, prot. n. 11711, da parte del comune di Campodolcino per la realizzazione di prese e condotte idrauliche su un'area ubicata nel comune di San Giacomo Filippo (Sondrio), mappale n. 60, foglio n. 1, mappali numeri 236, 257, 265, 255 e 249, foglio n. 10 (solo per la parte riguardante l'opera in oggetto) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento dell'acquedotto del comune di Campodolcino e per la quota di S. Giacomo Filippo (Sondrio);

Vista la certificazione sindacale espressa in data 14 febbraio 1995, n. 478 con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Giacomo Filippo (Sondrio), mappale n. 60, foglio n. 1, mappali numeri 236, 257, 265, 255 e 249, foglio n. 10 (solo per la parte riguardante l'opera in oggetto) dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6280

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valfurva dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione delle opere di ripristino delle sorgenti di «Soresina» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/1441).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 26 giugno 1995, prot. n. 31200, dal comune di Valfurva per la realizzazione di opere di ripristino sorgente di «Soresina» su un'area ubicata nel comune di Valfurva (Sondrio), mappali numeri 47 e 13, foglio n. 48 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenere in essere l'acquedotto comunale;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 15 giugno 1995, n. 3195 con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valfurva (Sondrio), mappali numeri 47 e 13, foglio n. 48 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6284

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un container per il ricovero di apparati telefonici e di antenne direttive da parte della Telecom S.p.a. (Deliberazione n. VI/1444).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 22 giugno 1995, prot. n. 30579, dalla Telecom S.p.a. per la realizzazione di un container per il ricovero di apparati telefonici e di antenne direttive su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale n. 7, foglio n. 31 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel garantire il funzionamento del servizio telefonico;

Vista la dichirazione espressa dalla Telecom S.p.a. con la quale si attesta il carattere di pubblica utilità del servizio telefonico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 — art. 213 — e successivi atti;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale n. 9, foglio n. 31 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6273

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica 0,4 KV in cavo interrato da parte dell'E.N.E.L. (Deliberazione n. VI/1446).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 20 giugno 1995, prot. n. 29972, dall'E.N.E.L. per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 Kv in cavo interrato su un'area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio), mappali numeri 151, 152, 140, 114, 77, 109 e 110, foglio n. 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dotare del servizio elettrico aree tutt'ora prive;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 4 aprile 1995, n. 2238, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), mappali numeri 151, 152, 140, 114, 77, 109 e 110, foglio n. 9, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ponte in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del ripristino di infrastrutture danneggiate dalle piogge alluvionali da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/1447).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 20 giugno 1995, prot. n. 29935, dal comune di Ponte in Valtellina per la realizzazione di ripristino infrastrutture danneggiate dalle piogge alluvionali su un'area ubicata nel comune di Ponte in Valtellina (Sondrio), mappale n. 103, foglio n. 8, mappale n. 5, foglio n. 6 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel conservare la viabilità tutt'ora compromessa dai fenomeni di erosione e di cedimento causati dalle piogge;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 13 giugno 1995, n. 2515, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ponte in Valtellina (Sondrio), mappale n. 103, foglio n. 8, mappale n. 5, foglio n. 6, (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la modifica di elettrodotti a bassa tensione in cavo interrato da parte dell'E.N.E.L. (Deliberazione n. VI/1448).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 19 giugno 1995, prot. n. 29786, dall'E.N.E.L. per la modifica di elettrodotti su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 240, 79, 69, 252, 62 e 250, foglio n. 42, mappali numeri 1112, 1113, 1119, 183, foglio n. 40 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel potenziare il servizio elettrico agli utenti della zona;

Vista la delibera comunale espressa in data 28 febbraio 1995, n. 10, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 240, 79, 69, 252, 62 e 250, foglio n. 42, mappali numeri 1112, 1113, 1119 e 183, foglio n. 40 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6272

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Porto Valtravaglia dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del recupero di un rustico con lavori in parte già realizzati da parte del sig. Voltolini Rino. (Deliberazione n. VI/1450).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 16 maggio 1995, prot. n. 23659, dal sig. Voltolini Rino per la realizzazione di recupero rustico in parte già realizzato su un'area ubicata nel comune di Porto Valtravaglia (Varese), mappale n. 2344, foglio n. 5 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento di un fabbricato esistente che necessita di essere opportunamente ristrutturato al fine di una più efficiente destinazione;

Vista la deliberazione comunale espressa in data 16 maggio 1995, n. 161, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Porto Valtravaglia (Varese), mappale n. 2344, foglio n. 5, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6279

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale in località «Lantech - Morei» da parte della sig.ra Crotti Giuseppina ed altri. (Deliberazione n. VI/1453).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 6 luglio 1995, prot. n. 32486, da parte della signora Crotti Giuseppina ed altri per la realizzazione di un acquedotto rurale in località «Lantech - Morei» su un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), mappali numeri 180, 102, 218, 217, 216, 222, 223, 226 e 227, foglio n. 2 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel garantire l'approvvigionamento idrico ai maggenghi;

Vista la delibera comunale espressa in data 1° giugno 1995, n. 107, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), mappali numeri 180, 202, 218, 217, 216, 222, 223, 226 e 227, foglio n. 2 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6274

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di strada agro-silvo-pastorale da parte della sig.ra Armanasco Silvia ed altri. (Deliberazione n. VI/1457).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'arti-.olo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così .ome modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, .. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale nu-iero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto Individuazione delle aree di particolare interesse mbientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale .. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 ella legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di pere insistenti su aree di particolare interesse ambientale idividuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 icembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 el 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di stendere i criteri e le procedure per il rilascio di utorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, . 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della iunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di iconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta egionale in data 6 luglio 1995, prot. n. 32487, da parte ella signora Armanasco Silvia ed altri per la realizzazio-.e di un tratto di strada agro-silvo-pastorale su un'area ibicata nel comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), nappali numeri 744, 451, 743, 742 e 470, foglio n. 10 (per a sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a incolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, onché gravata da vincolo di immodificabilità ed nedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 gosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito erritoriale n. 2, individuato con deliberazione della iunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non ussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da iustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo i cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area nteressata dall'opera proposta, a verificare che la stessa ion risulti in contrasto con tutti quegli elementi di .arattere ambientale, propri della proposta di piano aesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del rocesso generale di pianificazione paesistico-ambientale, isultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, ostituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel servire ondi agricoli;

Vista la delibera comunale espressa in data 28 giugno 1995, n. 133, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), mappali numeri 744, 451, 743, 742 e 470, foglio n. 10 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6275

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli Organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1992 e 27 ottobre 1992 relativi rispettivamente a modificazioni all'ordinamento didattico universitario dei corsi di diploma universitario dell'area economica ed ai corsi di studio dell'area economica;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

La facoltà di economia e commercio cambia la sua denominazione nella seguente nuova dicitura: facoltà di economia.

Art. 2.

Gli articoli da 42 a 46 compreso e da 48 a 58 compreso sono soppressi.

Dopo l'art. 41, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 42. — La facoltà di economia conferisce:

1) la laurea in economia e commercio;

2) la laurea in economia bancaria;

3) il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

La durata del corso degli studi è di quattro anni per il conferimento della laurea e di tre anni per il conferimento del diploma universitario.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea sono quelli previsti dalla normativa vigente.

L'ordinamento del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è quello previsto dal decreto rettorale del 29 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1993.

NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA

Art. 43. — Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione d'indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per questi previste, purché detti corsi di laurea o i corrispondenti indirizzi non siano già attivati nella facoltà. I piani di studio degli indirizzi dovranno uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea e dell'indirizzo seguito sarà fatta menzione nel diploma di laurea.

Nell'ambito del corso di laurea in economia bancaria sono conservati, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, gli indirizzi già attivati di economia delle istituzioni e dei mercati finanziari e di economia assicurativa e previdenziale.

Sono conservate presso la facoltà di economia le scuole già annesse alla facoltà di economia e commercio con i rispettivi ordinamenti.

Art. 44. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso di laurea può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 45. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea della facoltà sono:

a) quelli indicati nell'art. 26 del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e successive modificazioni, riportati nell'art. 55, articolati nelle quattro aree: economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o di indirizzo, riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese, araba, cinese, giapponese; gli insegnamenti linguistici possono essere impartiti su più corsi annuali;

d) altri insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui sopra fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 46. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea per i corsi di laurea previsti dal precedente art. 42 sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla struttura didattica competente per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 50.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerare affini ai corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 47. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere alla esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinare, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 55, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste, o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 50, e l'esame di laurea.

Art. 48. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi attivati all'interno dei corsi di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi di ciascun corso di laurea.

La struttura didattica competente può assegnare agli insegnamenti (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui vengano ripetuti con contenuti diversi; è possibile indicare numericamente o alfabeticamente, secondo l'ordine di propedeuticità, la successione degli insegnamenti fondamentali recanti la stessa denominazione.

Art. 49. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 47 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 50. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 47 per il conseguimento della laurea.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 51. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame per il conseguimento della laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 52 (*Corso di laurea in economia e commercio*). — Oltre quelli eventualmente determinati ai sensi dell'art. 48, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:
economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:
marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:
diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:
matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno:

cinque insegnamenti dell'area economica;
cinque insegnamenti dell'area aziendale;
quattro insegnamenti dell'area giuridica;
quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 53 (*Corso di laurea in economia bancaria*). — Oltre quelli determinati ai sensi dell'art. 48, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia bancaria i seguenti:

Area economica:
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica economica;
storia e politica monetaria.

Area aziendale:
analisi finanziaria;
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di credito;
finanza aziendale;
finanziamenti di aziende;
gestione informatica dei dati aziendali;
organizzazione delle aziende di credito;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali.

Area giuridica:
diritto bancario;
diritto commerciale;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della Comunità europea;
diritto del mercato finanziario;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:
statistica dei mercati monetari e finanziari.

INDIRIZZO DI ECONOMIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Area economica:
economia della sicurezza sociale;
politica economica;
storia delle assicurazioni e della previdenza.

Area aziendale:
economia delle aziende di assicurazione;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione.

Area giuridica:
diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto delle assicurazioni;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto della Comunità europea;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:
calcolo delle probabilità;
economia e finanza delle assicurazioni;
modelli demografici;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

INDIRIZZO DI ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
E DEI MERCATI FINANZIARI

Area economica:
economia internazionale;
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati;
storia e politica monetaria.

Area aziendale:
analisi finanziaria;
economia degli intermediari finanziari;
economia del mercato mobiliare;
finanza aziendale;
tecnica di borsa.

Area giuridica:
diritto commerciale;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto del mercato finanziario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:
economia e finanza delle assicurazioni;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:
quattro insegnamenti dell'area economica;
cinque insegnamenti dell'area aziendale;
cinque insegnamenti dell'area giuridica,
quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria, indirizzo di economia assicurativa e previdenziale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri deve comprendere almeno:
quattro insegnamenti dell'area economica;
cinque insegnamenti dell'area aziendale;
quattro insegnamenti dell'area giuridica;
cinque insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria, indirizzo di economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri deve comprendere almeno:
cinque insegnamenti dell'area economica;
quattro insegnamenti dell'area aziendale;
cinque insegnamenti dell'area giuridica;
quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 54. — A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo art. 55, saranno sostituiti dai settori scientifico disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

Art. 55 *(Discipline delle aree economica, aziendale giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia).*

AREA ECONOMICA

P01A: analisi economica:
analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B: economia politica:
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C: storia del pensiero economico:
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D: politica economica:
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E: economia pubblica e scienza delle finanze:
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F: economia monetaria:

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G: economia internazionale:

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H: economia dello sviluppo:

cooperazione allo sviluppo;
economia dei paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I: economia dei settori produttivi:

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J: economia regionale:

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K: economia dei trasporti:

economia dei trasporti.

P03X: storia economica:

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X: economia ed estimo rurale:

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B: geografia economico-politica:

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economia di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A: economia aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B: economia e direzione delle imprese:

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C: organizzazione aziendale:

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D: economia degli intermediari finanziari:

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

tecnica di borsa.

C01B: chimica merceologica:

analisi merceologica;

chimica merceologica;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

merceologia doganale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X: diritto privato:

diritto agrario;

diritto agrario comparato;

diritto agrario comunitario;

diritto agrario e legislazione forestale;

diritto civile;

diritto di famiglia;

diritto privato comparato;

diritto privato dell'economia;

diritto sportivo;

istituzioni di diritto privato;

legislazione del turismo.

N02A: diritto commerciale:
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B: diritto bancario:
controlli pubblici nel settore creditizio assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C: diritto della navigazione:
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X: diritto del lavoro:
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A: diritto costituzionale:
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B: istituzioni di diritto pubblico:
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X: diritto amministrativo:
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X: diritto tributario:
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X: diritto internazionale:
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X: diritto processuale civile:
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B: diritto penale:
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A: statistica:

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B: statistica per la ricerca sperimentale:

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistica misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica dell'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X: statistica economica:

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A: demografia:

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B: statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A: matematica per le decisioni economiche e finanziarie:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B: matematica finanziaria e scienze attuariali:
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria dei rischi.

A01A: algebra e logica matematica:
algebra lineare.

A01B: geometria:
geometria.

A02A: analisi matematica:
analisi matematica.

A02B: calcolo delle probabilità:
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A: analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B: ricerca operativa:
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X: automatica:
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A: sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B: informatica:
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C: cibernetica:
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 21 settembre 1995

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

95A6310

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto 21 giugno 1994 recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo ateneo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 145 compreso nel capo VII riguardante il corso di laurea in «Scienze e tecnologie alimentari» è soppresso e sostituito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Capo VII

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Art. 145. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 146 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 147 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 148 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 149 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini; ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 150 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 200). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica);

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica (ore 350). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica); C02X (Chimica fisica);

Biochimica (ore 100). Settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica);

Strutture e funzioni degli organismi vegetali (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria);

Struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); V03A (Anatomia degli animali domestici); V03B (Fisiologia degli animali domestici);

Produzioni vegetali (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G04X (Genetica agraria);

Produzioni animali (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture); V30B (Fisiologia degli animali domestici);

Microbiologia generale e applicata (ore 200). Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V31B (Ispezioni degli alimenti di origine animale); C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni);

Parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale);

Nutrizione umana igiene (ore 150). Settori: E06A (Fisiologia umana); E06B (Alimentazione e nutrizione umana); F22A (Igiene generale ed applicata);

Fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore 100). Settori: I05A (Fisica tecnica industriale); G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria);

Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); I15B (Principi di ingegneria chimica); I15C (Impianti chimici); I15E (Chimica industriale e tecnologica);

Tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

Valutazione, controllo e gestione della qualità dei prodotti alimentari (ore 200). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); C09X (Chimica bromatologica);

Economia e organizzazione aziendale (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale): I27X (Ingegneria economico-gestionale); P02B (Economia e gestione delle imprese);

Diritto e legislazione alimentare (ore 50). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); N01X (Diritto privato); N03X (Diritto agrario).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche la possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 6 ottobre 1995

Il rettore: OCCHIOCUPO

95A6312

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità adottati nella trentanovesima sessione dell'Organizzazione mondiale della sanità il 12 maggio 1986.

A seguito dell'emanazione della legge 12 aprile 1995, n. 145, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1995, che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, adottati nella trentanovesima sessione dell'Organizzazione mondiale della sanità il 12 maggio 1986, in data 30 giugno 1995.

Ai sensi dell'art. 73, gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, adottati nella trentanovesima sessione dell'Organizzazione mondiale della sanità il 12 maggio 1986, sono vincolanti per l'Italia dall'11 luglio 1994.

95A6321

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 ottobre 1995

Dollaro USA	1617,82
ECU	2114,98
Marco tedesco	1157,90
Franco francese	330,07
Lira sterlina	2554,54
Fiorino olandese	1033,68
Franco belga	56,301
Peseta spagnola	13,326
Corona danese	298,08
Lira irlandese	2621,52
Dracma greca	6,996
Escudo portoghese	10,952
Dollaro canadese	1182,62
Yen giapponese	15,963
Franco svizzero	1421,26
Scellino austriaco	164,53
Corona norvegese	261,80
Corona svedese	245,40
Marco finlandese	384,83
Dollaro australiano	1213,37

95A6397

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polio Sabin orale»

Estratto decreto n. 617 del 14 ottobre 1995

Specialità: «POLIO SABIN ORALE».

Confezioni:

1 minitubo contagocce da 0,135 ml da 1 dose;

10 minitubi contagocce da 0,135 ml da 1 dose;

25 minitubi contagocce da 0,135 ml da 1 dose,

a base di preparazione stabilizzata di virus della poliomielite, vivi attenuati, ceppo Sabin, tipi 1, 2 e 3 ottenuti dalla riproduzione dei virus in coltura di tessuto di reni di scimmia.

Titolare A.I.C.: «SmithKline Beecham Biologicals S.A.» Rixensart (Belgio).

Concessionaria: società «SmithKline Beecham farmaceutici» S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Numeri di A.I.C.:

1 minitubo contagocce da 0,135 ml da 1 dose: 026054054 (in base 10) 0SU3F6 (in base 32);

10 minitubi contagocce da 0,135 ml da 1 dose: 026054066 (in base 10) 0SV3FL (in base 32);

25 minitubi contagocce da 0,135 ml da 1 dose: 026054078 (in base 10) 0SV3FY (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: J07BF02.

(Vaccino poliomelitico orale, trivalente, vivo attenuato).

95A6340

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto NFR n. 599 dell'11 ottobre 1995

Specialità medicinale «ACCURETIC 6,25» nella forma e confezione: 14 compresse 20 mg + 6,25, (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale, via C. Colombo, 1, Lainate (Milano), codice fiscale n. 09810140153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni di cui sopra sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse 20 mg + 6,25 mg: A.I.C. n. 028295020 (in base 10) 0UZHVD (in base 32); classe: C.

Composizione: una compressa contiene principi attivi: quinapril cloridrato mg 21,7 (pari a mg 20 di quinapril), idroclorotiazide mg 6,25.

Eccipienti: lattosio, magnesio carbonato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, crospovidone, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 400, talco, titanio biossido, ossido di ferro giallo, cera candelilla, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Accuretic 6,25» è indicato nel trattamento dell'ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con ACE-inibitore e diuretico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto NFR n. 600 dell'11 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «QUINAZIDE» 6,25 nella forma e confezione: 14 compresse 20 mg + 6,25, (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24, codice fiscale 00408570489.

Produttore: la produzione i controlli ed il confezionamento delle preparazioni di cui sopra sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

14 compresse 20 mg + 6,25 mg: A.I.C. n. 028331027 (in base 10) 0V0M0M (in base 32); classe: C.

Composizione: una compressa contiene principi attivi: quinapril cloridrato mg 21,7 (pari a mg 20 di quinapril), idroclorotiazide mg 6,25.

Eccipienti: lattosio, magnesio carbonato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, crospovidone, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 400, talco, titanio biossido, ossido di ferro giallo, cera candelilla, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Quinazide 6,25» è indicato nel trattamento dell'ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con ACE-inibitore e diuretico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 606 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale «UNICID» nelle forme e confezioni:

flacone i.m. 500 mg + fiala solvente; flacone i.m. 1 g + fiala solvente; flacone e.v. 1 g + fiala solvente, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pastor Farina S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Assago (Milano), Palazzo E2 Milanofiori - codice fiscale 00428930101;

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Lisapharma S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Erba (Como), via Licinio n. 11.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone i.m. 500 mg + fiala solvente: A.I.C. n. 029042013 (in base 10) 0VQ9BX (in base 32); classe: «A, con applicazione della nota 55»; prezzo L. 11.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 25 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone i.m. 1 g + fiala solvente: A.I.C. n. 029042025 (in base 10) 0VQ9C9 (in base 32); classe: «A, con applicazione della nota 55»; prezzo L. 20.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 25 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone e.v. 1 g + fiala solvente: A.I.C. n. 029042037 (in base 10) 0VQ9CP (in base 32); classe: «A», per uso ospedaliero H; prezzo L. 21.800; ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 25 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

il flacone liofilizzato i.m. 500 mg contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg, pari a cefonicid 500 mg la fiala di solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

il flacone liofilizzato i.m. 1 g contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g, pari a cefonicid 1 g la fiala di solvente contiene lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

il flacone liofilizzato e.v. 1 g contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g, pari a cefonicid 1 g la fiala di solvente contiene: sodio bicarbonato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili: Unicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di Unicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni postoperatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, e in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione.

Dosi supplementari di Unicid possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di Unicid riduce l'incidenza di sepsi postoperatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le preparazioni: flacone i.m. 500 mg + fiala solvente e flacone i.m. 1 g + fiala solvente: medicinale da vendersi al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

per la preparazione: flacone e.v. 1 g + fiala solvente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. È vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 607 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale «MODIEM» nelle forme e confezioni:

flacone i.m. 500 mg + fiala solvente; flacone i.m. 1 g + fiala solvente; flacone e.v. 1 g + fiala solvente, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Vecchi & C. Piam S.a.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria n. 5, codice fiscale 00244540100.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Lisapharma S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Erba (Como), via Licinio n. 11.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone i.m. 500 mg + fiala solvente: A.I.C. 031826011 (in base 10) 0YC82V (in base 32); classe: «A con applicazione della nota 55»; prezzo L. 11.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 25 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone i.m. 1 g + fiala solvente: A.I.C. n. 031826023 (in base 10) 0YC837 (in base 32); classe: «A con applicazione della nota 55»; prezzo L. 20.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n.390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone e.v. 1 g + fiala solvente: A.I.C. n. 031826035 (in base 10) 0YC83M (in base 32); classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo L. 21.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

il flacone liofilizzato i.m. 500 mg contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg, pari a cefonicid 500 mg, la fiala di solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

il flacone liofilizzato i.m. 1 g contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g, pari a cefonicid 1 g, la fiala di solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

il flacone liofilizzato e.v. 1 g contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g, pari a cefonicid 1 g la fiala di solvente contiene: sodio bicarbonato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di «Modiem» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni postoperatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento. In tale modo «Modiem» fornisce una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione.

Dosi supplementari di «Modiem» possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Modiem» riduce l'incidenza di sepsi postoperatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura: per le preparazioni:

flacone i.m. 500 mg + fiala solvente e flacone i.m. 1 g + fiala solvente: medicinale da vendersi al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la preparazione: flacone e.v. 1 g + fiala solvente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. È vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 608 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale «LISA» nelle forme e confezioni: flacone i.m. 500 mg + fiala solvente; flacone i.m. 1 g + fiala solvente; flacone e.v. 1 g + fiala solvente, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio n. 11, codice fiscale 00232040139.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Erba (Como), via Licinio n. 11.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone i.m. 500 mg + fiala solvente: A.I.C. n. 031831011 (in base 10) 0YCDZ3 (in base 32); classe: «A con applicazione della nota 55»; prezzo L. 11.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 25 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone i.m. 1 g + fiala solvente: A.I.C. n. 031831023 (in base 10) 0YCDZH (in base 32); classe: «A con applicazione della nota 55»; prezzo L. 20.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone e.v. 1 g + fiala solvente: A.I.C. n. 031831035 (in base 10) 0YCDZV (in base 32); classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo L. 21.800, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n.390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

il flacone liofilizzato i.m. 500 mg contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg, pari a cefonicid 500 mg, la fiala di solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

il flacone liofilizzato i.m. 1 g contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g, pari a cefonicid 1 g, la fiala di solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

il flacone liofilizzato e.v. 1 g contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g, pari a cefonicid 1 g, la fiala di solvente contiene: sodio bicarbonato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a Lisa e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di «Lisa» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni postoperatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione.

Dosi supplementari di «Lisa» possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Lisa» riduce l'incidenza di sepsi postoperatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura: per le preparazioni: flacone i.m. 500 mg + fiala solvente e flacone i.m. 1 g + fiala solvente: medicinale da vendersi al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la preparazione: flacone e.v. 1 g + fiala solvente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. È vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 609 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale «CHEFIR» nelle forme e confezioni: flacone i.m. 500 mg + fiala solvente; flacone i.m. 1 g + fiala solvente; flacone e.v. 1 g + fiala solvente, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C: D.R. Drug Research S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Podgora n. 9, codice fiscale 09575490157.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso lo stabilimento consortile Lisapharma, sito in Erba (Como), via Licinio n. 11.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone i.m. 500 mg + fiala solvente: A.I.C. n. 031832013 (in base 10) 0YCFYF (in base 32); classe: «A con applicazione della nota 55»; prezzo L. 11.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 25 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone i.m. 1 g + fiala solvente: A.I.C. n. 031832025 (in base 10) 0YCFYT (in base 32); classe: «A con applicazione della nota 55»; prezzo L. 20.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone e.v. 1 g + fiala solvente: A.I.C. n. 031832037 (in base 10) 0YCFZ5 (in base 32); classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo L. 21.800, ai sensi dell'art. 1 del decereto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

il flacone liofilizzato i.m. 500 mg contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg, pari a cefonicid 500 mg; la fiala di solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

il flaconcino liofilizzato i.m. 1 g contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g, pari a cefonicid 1 g, la fiala di solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

il flacone liofilizzato e.v. 1 g contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g, pari a cefonicid 1 g, la fiala di solvente contiene: sodio bicarbonato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a «Chefir» e resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di «Chefir» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni postoperatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione.

Dosi supplementari di «Chefir» possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Chefir» riduce l'incidenza di sepsi postoperatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le preparazioni: flacone i.m. 500 mg + fiala solvente e flacone i.m. 1 g + fiala solvente: medicinale da vendersi al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la preparazione: flacone e.v. 1 g + fiala solvente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. È vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 610 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale «DICLOFENAC RECORDATI» nelle forme: compresse 50 mg; supposte 100 mg; fiale i.m. 75 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile Recordati-Recofarma-Recordati Farma, sito in Milano, via Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 50 mg: A.I.C. n. 029456011 (in base 10) 0W2XNC (in base 32); classe: «A»; prezzo L. 10.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

10 supposte 100 mg: A.I.C. n. 029456023 (in base 10) 0W2XNR (in base 32); classe: «A»; prezzo L. 7.400, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

5 fiale i.m. 75 mg: A.I.C. n. 029456035 (in base 10) 0W2XP3 (in base 32); classe: A; prezzo L. 6.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

ogni compressa 50 mg contiene: principio attivo: diclofenac sodico mg 50,0; eccipienti: amido, magnesio stearato, silice precipitata, lattosio, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone; sodio carbossimetilamido, dietilftalato, talco, polisorbato 80, ossido di ferro (E 172), etilacrilatometilmetacrilato(nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 supposta 100 mg contiene: principio attivo: diclofenac sodico mg 100,0; eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala 75 mg/3 ml contiene: principio attivo: diclofenac sodico mg 75,0; eccipienti: mannite, sodio metabisolfito, alcool benzilico, glicole propilenico, sodio idrossido, acqua q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative: artrite reumatoide, spondilite anchilosante; artrosi; reumatismo extra-articolare; stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica; trattamento sintomatico della dismenorrea primaria.

Per le fiale: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 611 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale «DICLOFENAC RECOFARMA» nelle forme: compresse 50 mg; supposte 100 mg; fiale i.m. 75 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale 01242570594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dellA.I.C. nello stabilimento consortile Recordati-Recofarma-Recordati Farma, sito in Milano, via Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 50 mg: A.I.C. n. 029457013 (in base 10) 0W2YMP (in base 32); classe: A; prezzo L. 10.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

10 supposte 100 mg: A.I.C. n. 029457025 (in base 10) 0W2YN1 (in base 32); classe: A; prezzo L. 7.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

5 fiale i.m. 75 mg: A.I.C. n. 029457037 (in base 10) 0W2YNF (in base 32); classe: A; prezzo L. 6.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

ogni compressa 50 mg contiene: principio attivo: diclofenac sodico, mg 50,0; eccipienti: amido, magnesio stearato, silice precipitata, lattosio, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio carbossimetilamido, dietilftalato, talco, polisorbato 80, ossido di ferro (E 172), etilacrilato-metilmetacrilato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 supposta 100 mg contiene: principio attivo: diclofenac sodico mg 100,0; eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala 75 mg/3 ml contiene: principio attivo: diclofenac sodico mg 75,0; eccipienti: mannite, sodio metabisolfito, alcool benzilico, glicole propilenico, sodio idrossido, acqua q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative: artrite reumatoide, spondilite anchilosante; artrosi; reumatismo extra-articolare; stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica; trattamento sintomatico della dismenorrea primaria.

Per le fiale: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 612 del 14 ottobre 1995

Specialità medicinale «REXAN» nelle forme: sospensione orale 8% 100 ml; «800» compresse 800 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale dr. G. Rende S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salaria n. 1240, codice fiscale 00399680586;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Wellcome Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare, 36.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone sospensione orale 8% 100 ml: A.I.C. n. 028468080 (in base 10) 0V4SVJ (in base 32); classe: A; prezzo L. 41.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 90, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

«800» 25 compresse 800 mg: A.I.C. n. 028468092 (in base 10) 0V4SVW (in base 32); classe: A; prezzo L. 117.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n.390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni 100 ml di sospensione contengono:

Principio attivo: aciclovir 8 g; eccipienti: sorbitolo (70%) non cristallizzabile, glicerolo, cellulosa dispersibile, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma di arancio 52.570 T, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 800 mg contiene: principio attivo: aciclovir 800 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina, amido glicolato di sodio, povidone, carminio d'indaco (E 132), magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Rexan» è indicato: per il trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario e recidivante; per la soppressione delle recidive da Herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria; per la profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa; per il trattamento della Varicella e dell'Herpes zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A6341

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Arghillà», «Bivongi», «Condoleo», «Costa Viola», «Esaro», «Lipuda», «Locride», «Palizzi», «Pellaro», «Scilla», «Valdamato», «Val di Neto», «Valle del Crati», «Calabria» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate «Arghillà», «Bivongi», «Condoleo», «Costa Viola», «Esaro», «Lipuda», «Locride», «Palizzi», «Pellaro», «Scilla», «Valdamato», «Val di Neto», «Valle del Crati», «Calabria» per i vini da tavola prodotti nel territorio per ciascuno di essi indicato e ricadente nell'ambito della regione Calabria ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Arghillà» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Arghillà», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Arghillà» è riservata al seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà» rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, a bacca di colore corrispondente.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Arghillà» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Villa San Giovanni ed in quello di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni Archi, Arghillà di Catona, Arghillà di Salice, Arghillà di Villa San Giuseppe, Concessa, Diminniti di Sambatello, Orti, Rosali, Sambatello, San Giovanni di Sambatello, Terreti e Vito, in provincia di Reggio Calabria.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio amministrativo della provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà» a tonnellate 10.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% per tutte le tipologie.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12% per tutte le tipologie.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Arghillà» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Arghillà» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Bivongi» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Bivongi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Bivongi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I tipi rossi e rosati devono essere prodotti dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Gaglioppo, Calabrese, Nero d'Avola, Castiglione e Nocera. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati, presenti nei vigneti nell'ambito aziendale, per le rispettive province di Reggio Calabria e Catanzaro, nella misura massima del 10%. Possono altresì concorrere negli stessi termini e nelle stesse condizioni le uve provenienti da vitigni a bacca bianca nella misura massima del 15%.

Il tipo bianco deve essere prodotto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, Graco b. e Montonico b. (localmente detto Mantonico). Possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Reggio Calabria e Catanzaro a bacca bianca presenti nei vigneti, nell'ambito aziendale, nella misura massima del 30%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bivongi» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.

E consentita la vinificazione all'interno del territorio amministrativo dei comuni compresi nella zona di produzione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Bivongi» bianco, a tonnellate 14; rossi rosati e novelli a tonnellate 12.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bivongi», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% per i bianchi;

11,5% per i rosati;

11,5% per i rossi;

11,5% per i novelli.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bivongi», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Bivongi» bianco: 10,5%;

«Bivongi» rosso: 12,0%, anche nella tipologia novello;

«Bivongi» rosato: 11,0%, anche nella tipologia novello.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Bivongi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Bivongi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Condoleo» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Condoleo», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Condoleo» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nelle tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo» rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Cosenza, a bacca di colore corrispondente.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore bianco, raccomandati e/o autorizzati per le provincia di Cosenza fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Condoleo» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Mondatoriccio in provincia di Cosenza.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio del comune di Mondatoriccio, in provincia di Cosenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo» non deve essere superiore a tonnellate 10 per le tipologie rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% per i rosati, anche nella tipologia novello;

10,5% per i rossi, anche nella tipologia novello.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11% per tutte le tipologie.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Condoleo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Condoleo» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Costa Viola» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Costa Viola», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Costa Viola» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Viola» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria.

La indicazione geografica tipica «Costa Viola», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Costa Viola» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bagnara Calabra, Palmi, Scilla e Seminara, in provincia di Reggio Calabria.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio amministrativo della provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Costa Viola» accompagnata o meno dal riferimento al nome del vitigno non deve essere superiore a tonnellate 10 per i bianchi, e a tonnellate 8 per le tipologie rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Viola», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

11% per i rosati;

11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Viola», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Costa Viola» bianco: 11;

«Costa Viola» rosso: 12%;

«Costa Viola» rosato: 11,5%;

«Costa Viola» rosato novello: 11,5%;

«Costa Viola» rosso novello: 12%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Costa Viola» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Costa Viola» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più del le tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Esaro» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Esaro», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Esaro» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Esaro» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza.

La indicazione geografica tipica «Esaro», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Esaro» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non è prevista la tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Esaro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaformosa, Altomonte, Fagnano Castello, Firmo, Lungro, Malvito, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata d'Esaro, Spezzano Albanese, Tarsia e Terranova di Sibari, in provincia di Cosenza.

È consentita la vinificazione nell'interno del territorio amministrativo compreso nella zona di produzione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Esaro», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per i tipi bianchi, e a tonnellate 13 per i tipi rossi, rosati e novelli.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Esaro», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Esaro», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Esaro» bianco: 10,5%;

«Esaro» rosso: 11,5%;

«Esaro» rosato: 10,5%;

«Esaro» rosso novello: 11,5%;

«Esaro» rosato novello: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Esaro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Esaro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Lipuda» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Lipuda», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Lipuda» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Lipuda» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Strongoli e Umbriatico, in provincia di Crotone.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio amministrativo dei comuni sopra indicati.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», non deve essere superiore:

a) bianco, a tonnellate 15 anche nelle tipologie frizzante e spumante;

b) rosso e rosato a tonnellate 13, anche nelle tipologie novello, frizzante e spumante.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

10,5% per i rosati;

10,5% per i rossi, anche nelle tipologie novello, frizzante e spumante.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Lipuda» bianco: 10,5%;

«Lipuda» rosso: 11%;

«Lipuda» rosato: 11%;

«Lipuda» novello: 11%;

«Lipuda» biancofrizzante: 10%;

«Lipuda» spumante: 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Lipuda» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Lipuda» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Locride» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Locride», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Locride» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Locride» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria.

La indicazione geografica tipica «Locride», con la specificazione del vitigno «Montonico» localmente detto «Mantonico» è riservata al vino passito ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal predetto vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Locride» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Agnana, Ardore, Bianco, Bovalino, Bruzzano, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Placanica, Riace, Roccella Jonica, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario, Siderno e Stignano, in provincia di Reggio Calabria.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Locride» bianco e «Montonico» (localmente Mantonico) passito, non deve essere superiore a tonnellate 12; per le tipologie rosato e rosso, anche novello, a tonnellate 10.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Locride», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi e per il Montonico;

10,5% per i rosati;

10,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione del vino «Montonico» o «Mantonico» passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta o dopo la raccolta fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia «Montonico» passito, per la quale la resa non deve superare il 50,0%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Locride», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Locride» bianco: 10,5%;

«Locride» rosso: 11,5%;

«Locride» rosato: 11%;

«Locride» novello: 11%;

«Locride» Montonico passito: 15%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Locride» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Locride» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Palizzi» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Palizzi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Palizzi» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi» rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, a bacca di colore corrispondente.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Palizzi» comprende l'intero territorio dei comuni di: Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Palizzi, Staiti, in provincia di Reggio Calabria.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi» bianco, rosso e rosato a tonnellate 9.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

12% per i rosati;

12%per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Palizzi» rosso: 13%;

«Palizzi» rosato: 13%;

«Palizzi» novello: 13%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Palizzi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Palizzi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Pellaro» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Pellaro», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Pellaro» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Pellaro» rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, a bacca di colore corrispondente.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Pellaro» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Motta San Giovanni ed in quello di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni Bocale, Lume di Pellaro, Macellari, Occhio di Pellaro, Oliveto, Paterriti, Pellaro, San Filippo e Valanidi, in provincia di Reggio Calabria.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, «Pellaro», non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Pellaro» rosso e rosato a tonnellate 9.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Pellaro», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

12% per i rosati;

12% per i rossi;

12% per il novello.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Pellaro», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Pellaro» rosso: 13%;

«Pellaro» rosato: 13%;

«Pellaro» novello: 13%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Pellaro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Pellaro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Scilla» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Scilla», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Scilla» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Scilla» rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, a bacca di colore corrispondente.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Scilla» comprende il territorio del comune di Scilla in provincia di Reggio Calabria.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Scilla» non deve essere superiore a tonnellate 8 per le tipologie rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Scilla», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

11% per i rosati;

11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Scilla», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Scilla» rosso: 12%;

«Scilla» rosato: 12%;

«Scilla» novello: 12%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Scilla» è vietata l'aggiunta di qualsiási qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Scilla» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Valdamato» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valdamato», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valdamato» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Catanzaro.

La indicazione geografica tipica «Valdamato», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Catanzaro è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valdamato» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio dei comuni sopra indicati.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato» non deve essere superiore a tonnellate 16 per il vino bianco, e a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10,5% per i rosati;

10,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico minimo del 14%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non può superare il 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valdamato» bianco: 10,5%;

«Valdamato» rosso: 11%;

«Valdamato» rosato: 10,5%;

«Valdamato» novello: 11%;

«Valdamato» bianco frizzante: 10,%;

«Valdamato» rosso frizzante: 10,5%;

«Valdamato» rosato frizzante: 10,5%;

«Valdamato» rosato passito: 15%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valdamato» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valdamato» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Val di Neto» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Val di Neto», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Val di Neto» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante spumante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone.

La indicazione geografica tipica «Val di Neto», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Val di Neto» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Scandale e Umbriatico, in provincia di Crotone.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Crotone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto», non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per la tipologia bianco e a tonnellate 13 per le tipologie rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

11% per i rosati;

11% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito, per la quale la resa non deve superare il 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Val di Neto» bianco: 10,5%;

«Val di Neto» rosso: 11,5%;

«Val di Neto» rosato: 11,5%;

«Val di Neto» novello: 11%;

«Val di Neto» bianco frizzante e spumante: 10%;

«Val di Neto» rosso frizzante e spumante: 11%;

«Val di Neto» rosato frizzante e spumante: 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Val di Neto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Val di Neto» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Valle del Crati» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valle del Crati», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valle del Crati» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia passito;

rossi, anche nelle tipologie passito e novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Crati» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza.

La indicazione geografica tipica «Valle del Crati», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle del Crati» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Acri, Bisignano, Castiglione Cosentino, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Marano Marchesato, Marano Principato, Mongrassano, Montalto, Rende, Rose, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, Santa Sofia d'Epiro, San Vincenzo La Costa e Torano Castello, in provincia di Cosenza.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi nella zona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Crati», non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 15 per la tipologia bianco, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Crati», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

11% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico minimo del 14%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Crati», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valle del Crati» bianco: 10,5%;

«Valle del Crati» rosso: 11,5%;

«Valle del Crati» rosato: 10,5%;

«Valle del Crati» novello: 11%;

«Valle del Crati» passito: 15%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valle del Crati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle del Crati» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Calabria» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Calabria», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Calabria» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante spumante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito;

rosati, anche nella tipologia spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

La indicazione geografica tipica «Calabria», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, nella Regione Calabria.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10,5% per i rosati;

10,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dal riferimento del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Calabria» bianco: 10,5%;

«Calabria» rosso: 11%;

«Calabria» rosato: 10,5%;

«Calabria» novello: 11%;

«Calabria» bianco frizzante: 10%;

«Calabria» rosso frizzante: 10,5%;

«Calabria» spumante: 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Calabria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Calabria» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6320

Iscrizione dell'associazione denominata «Agrisud - Associazione agricola cantina sociale cooperativa a r.l.», in Vittoria, nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale del 15 novembre 1994, n. 91432, è stata accertata nell'associazione denominata «Agrisud - Associazione agricola cantina sociale cooperativa a r.l.», con sede in Vittoria (Ragusa), contrada Palazzello, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 622/1967 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 14-*ter* del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione viene iscritta al n. 174 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e viene autorizzata ad operare nella provincia di Ragusa, e nei comuni di Gela e Nascemi, nel settore degli agrumi, degli ortaggi e delle frutta.

Inoltre è riconosciuta a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674/1978, personalità giuridica di diritto privato.

95A6323

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2857 AL	Tuttoro di Spian e S. S.n.c.	Valenza
183 PV	Gardenia Gioielli di Rifaldi Angelo e C. S.n.c.	Mede
222 VR	Meneghini Giuseppe	Verona

95A6322

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa servizi Agugliano Coop. SE.A.» società cooperativa a r.l., in Agugliano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1995 il dott. Carlo Volpe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa servizi Agugliano Coop. SE.A.» società cooperativa a r.l., con sede in Agugliano (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 14 aprile 1995, in sostituzione della dott.ssa Gambacorta Maria Ausilia, che ha rinunciato all'incarico.

95A6324

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Liguria

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 9 ottobre 1995 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

95A6316

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Silea ad accettare una donazione

Con decreto n. 3736/94/1° sett. del 31 maggio 1994 del prefetto della provincia di Treviso, il direttore didattico del circolo di Silea è autorizzato ad accettare la donazione consistente in un fotocopiatore di marca Gestetner mod. 2202 matricola 235/1418 del valore di L. 1.200.000, disposta dal comitato genitori nella persona del sig. Potente Giancarlo.

95A6317

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Castelfranco Veneto ad accettare una donazione

Con decreto n. 5255/95/1° sett. del 16 settembre 1995 del prefetto della provincia di Treviso, il direttore didattico del 1° circolo di Castelfranco Veneto è autorizzato ad accettare la donazione consistente in una piastra elettrica Alpes inox del valore di L. 250.000, disposta dal rappresentante del comitato genitori sig. Cusinato Andrea.

95A6318

Autorizzazione alla direzione didattica di Zero Branco ad accettare una donazione

Con decreto n. 5254/95 del 16 settembre 1995 del prefetto della provincia di Treviso, il direttore didattico di Zero Branco è autorizzato ad accettare la donazione consistente in otto libri per la biblioteca insegnanti del valore di L. 190.000, disposta dall'amministrazione comunale di Zero Branco.

95A6319

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . L. 357.000
- semestrale . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . L. 65.500
- semestrale . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 65.000
- semestrale . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 199.500
- semestrale . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 687.000
- semestrale . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 339.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189